



## Ordinanza n. 131 del 22.04.2020

Oggetto: **PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI DEL 25 APRILE E 1° MAGGIO 2020 – RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 127 DEL 21.04.2020 (prot.n. 18603 del 21.04.2020) COME INTEGRATA CON ORDINANZA SINDACALE N. 129 DEL 22.04.2020 (PROT. N. 18785 DEL 22.04.2020).**

### IL SINDACO

**Preso atto** della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 13/2020;

**Considerato che**, a seguito dell'evolversi del fenomeno epidemico sul territorio nazionale, sono stati adottati, da parte degli organi centrali e regionali, diversi provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Visto** il DPCM 11 marzo 2020 che prevede la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle elencate nell'allegato 1 e 2;

**Visto** il DPCM 22 marzo 2020, che dopo aver confermato il DPCM 11 marzo 2020, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali presenti nel territorio, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

**Visto** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020 con il novo elenco Codici ATECO delle attività produttive e commerciali non sospese, collegati ai sopra citati DPCM del 11.03.2020 e 22.03.2020;

#### **Richiamati:**

- il D.L. n. 18/2020;
- il D.L. n.19/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020;

**Visto** il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti;

**Visto** il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti e stabilisce che dalla data di efficacia delle disposizioni contenuto nello stesso cessano di produrre effetto i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;

#### **Richiamate:**

- l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12.04.2020;
- la propria ordinanza n. 127 del 21.04.2020 (prot. n. 18603 del 21.04.2020), come integrata con ordinanza sindacale n. 129 del 22.04.2020 (prot. n. 18785 del 22.04.2020) con la quale è stato disposto il divieto di apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina, nei seguenti giorni:
  - 25 aprile;
  - 1° maggio;



# Comune di Eboli

IL SINDACO

e nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 2020 ai soli negozi di tabacchi ed edicole è stata consentita l'apertura fino alle ore 13,00;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 37 del 22.04.2020 che testualmente recita: "Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite potranno restare in funzione";

**Ritenuto** di dover conformare il contenuto della propria ordinanza innanzi citata a quello dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 37 del 22.04.2020 al fine di avere omogeneità di disciplina e di dover, conseguentemente, rettificare la propria ordinanza n. 127 del 21.04.2020 (prot. n. 18603 del 21.04.2020), come integrata con ordinanza sindacale n. 129 del 22.04.2020 (prot. n. 18785 del 22.04.2020);

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000

## ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. l'ordinanza sindacale 127 del 21.04.2020 (prot. n. 18603 del 21.04.2020), come integrata con ordinanza sindacale n. 129 del 22.04.2020 (prot. n. 18785 del 22.04.2020) è rettificata nel seguente modo:
  - è vietata l'apertura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di benzina, nei seguenti giorni:
    - 25 aprile (solo pomeriggio);
    - 1° maggio (intera giornata);
2. nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 2020 ai soli negozi di tabacchi ed edicole è consentita l'apertura fino alle ore 13,00;
3. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
4. Il presente provvedimento è trasmesso:
  - al Governatore della Regione Campania;
  - al Prefetto di Salerno;
  - al Responsabile dell'Area Attività Produttive;
  - al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
  - alla Stazione dei Carabinieri di Eboli;
  - alla Guardia di Finanza – sede di Eboli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Massimo Cariello



C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli - SA  
Tel. 0828/328211

[scocozza.staff@comune.eboli.sa.it](mailto:scocozza.staff@comune.eboli.sa.it)

pec [comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.it)